

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2285-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1967  
(V. Stampato n. 4020)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro della Marina Mercantile**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 giugno 1967*

**Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1967**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado, rispettivamente, il 25 agosto ed il 5 novembre 1965

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento è chiamato a ratificare:

a) la *Nota verbale del 25 agosto 1965* con la quale il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia convenivano una ulteriore e ultima proroga, fino al 28 febbraio 1966, dell'accordo concluso il 20 novembre 1958 sulla pesca dei pescatori italiani in acque jugoslave;

b) l'*Accordo del 5 novembre 1965* tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che sostituisce il citato Accordo del 20 novembre 1958.

Sia la Nota verbale che l'Accordo vanno, a parere della 3<sup>a</sup> Commissione, ratificati.

1. — La Nota verbale è, come si è detto, una convenzione di proroga fino al 28 febbraio 1966 (seguita ad altre dello stesso genere) dell'Accordo vigente nell'epoca, re-sasi necessaria per dar tempo allo svolgersi e al perfezionarsi delle laboriose trattative che il nuovo Accordo, successivamente conclusosi, andava richiedendo.

Va rilevato che, essendo stato il nuovo Accordo sottoscritto il 5 novembre 1965, il termine di proroga di cui alla Nota verbale 25 agosto 1965 fu anticipato dal 28 febbraio 1966 al 1° gennaio 1966, come risulta dallo scambio tra i due Governi della lettera n. 1 allegata a tale Accordo. In attesa delle ratifiche, difatti, quest'ultimo veniva fatto entrare provvisoriamente in vigore dalla detta data del 1° gennaio 1966. A ratifiche avvenute, il nuovo Accordo deve intendersi definitivamente operante da tale ultima data.

La 3<sup>a</sup> Commissione non ha nulla da obiettare alla proroga contenuta nella Nota verbale (che, peraltro, è già esaurita) in quanto essa ha reso possibile la continuità delle operazioni di pesca di cui si tratta nel periodo intermedio tra i due Accordi, con beneficio evidente per i pescatori italiani.

2. — *Il nuovo Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sottoscritto il 5 novembre 1965* va egualmente, come si è detto, ratificato.

Esso sostituisce l'Accordo del 1958 che, pur tra notevoli difficoltà di esecuzione, si è rivelato economicamente e socialmente utile alla nostra economia, a beneficio dell'aumento della produzione nel settore della pesca e a sostegno di una numerosa e faticosa categoria di pescatori che, dai porti meridionali adriatici, di Monopoli, Molfetta, Giovinazzo, Trani, Barletta, Manfredonia, per San Benedetto del Tronto, Ancona, Rimini e fino a Trieste, popola le coste orientali italiane.

Questo susseguirsi di accordi economici tra l'Italia e la Jugoslavia, in questo e in altri settori, sta poi a dimostrare la capacità di collaborazione e il senso di buon vicinato esistenti tra i due Paesi, nel quadro di quella cooperazione internazionale che l'uno e l'altro hanno accettato come partecipanti del grande organismo delle Nazioni Unite, cooperazione tanto più apprezzabile in quanto attuata tra Stati confinanti e convergenti nelle acque dello stesso mare.

Del desiderio di rafforzare i buoni rapporti già esistenti tra i due Stati dà, infatti, atto il proemio dell'Accordo in discussione.

Va anche notato che tale Accordo rientra nel quadro generale della politica italiana sulla pesca, quale risulta dal paragrafo 191 del Programma economico nazionale in cui si legge che « particolare attenzione dovranno avere gli accordi di pesca con gli altri Stati, nel quadro complessivo dei rapporti commerciali con i medesimi ».

L'Accordo di cui si discute amplia e completa quello precedente.

Lo amplia in quanto:

a) più che raddoppia il rettangolo di pesca nel golfo di Trieste, nel quale possono illimitatamente operare battelli da pesca italiani e jugoslavi;

b) definisce le zone di pesca nelle acque territoriali jugoslave, nelle quali possono operare i pescatori italiani con maggiore beneficio per la marineria italiana.

Difatti, mentre le due zone intorno alle isole di Pomo e di Pelagosa previste dal-

L'Accordo del 1958 restano invariate, la terza zona, quella dell'Adriatico meridionale presso Budwa, viene spostata dalla località attuale che ha un fondo roccioso e dannoso per le reti ed è, quindi, scarsamente utilizzabile, ad una zona più a sud che ha invece un fondo marino migliore e risorse ittiche superiori;

c) istituisce una nuova, quarta zona, particolarmente richiesta e sollecitata dai pescatori del Medio Adriatico, intorno all'Isola Grossa, per una superficie di circa 500 kmq;

d) estende a tutto l'anno il diritto di pesca nella zona intorno all'isola di Pomo, pur mantenendo per le altre zone la limitazione al periodo di otto mesi (1° settembre-30 aprile);

e) eleva i limiti massimi di stazza dei battelli e di potenza dei motori che possono operare nelle acque in questione, rispettivamente da 55 ad 80 tonnellate e da 150 a 220 HPA.

Ma il nuovo Accordo completa, anche sotto l'aspetto tecnico, il precedente.

Dopo avere stabilito (art. 2) che il numero complessivo delle navi da pesca italiane non può superare le 195 unità e che il Governo italiano ha una certa latitudine nel modificare la prestabilita distribuzione di esse nelle diverse zone; dopo avere (articoli 4 e 5) attribuito, com'era naturale, al Ministero della marina mercantile italiana il compito di rilasciare le autorizzazioni per la pesca nelle zone convenute, salvo consenso del Governo jugoslavo, e dopo avere disciplinata materia di minore importanza, l'Accordo contiene, negli articoli 10 e 11, le norme relative a oggetti che, nel passato, hanno dato luogo a spinose e delicate controversie tra pescatori italiani e organi statali jugoslavi: il *rifugio* delle navi da pesca italiane nei porti jugoslavi in casi di estrema necessità; il *diritto di visita* delle Autorità jugoslave alle navi italiane durante la loro permanenza nelle acque previste dall'Accordo e la *cattura* di esse in caso di contestata infrazione.

Esaminiamo separatamente questi punti.

L'Accordo prevede (art. 10) che, in casi di estrema necessità, le navi da pesca italiane avranno diritto di rifugiarsi nei porti di Soliscica, Rogoznica, Komiza, Valeluka e Bar e stabilisce le regole dell'attraversamento delle acque per raggiungere detti porti.

Un allegato all'Accordo (lettera n. 2) precisa che le convenzioni intervenute non escludono l'applicazione della legge jugoslava sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia per il rifugio nelle acque marittime interne a causa di forza maggiore e di pericolo sul mare. Un altro allegato (lettera 3) precisa ancora che, nel caso l'articolo 34 della menzionata legge sul mare costiero dovesse introdurre disposizioni sull'attraversamento delle acque jugoslave diverse da quelle contenute nell'Accordo, saranno applicabili queste ultime disposizioni.

Ora, le controversie sorte in questa materia sono state rappresentate dal fatto che, per navi italiane trovate fuori delle zone di acqua previste dall'Accordo, le Autorità jugoslave hanno contestato che ciò fosse avvenuto per l'esercizio di pesca in frode e i pescatori italiani hanno sostenuto che si trattasse invece di semplice attraversamento di acque jugoslave al fine di raggiungere i porti di rifugio per intervenuti casi di estrema necessità.

A dirimere future controversie l'articolo 10 stabilisce che il Comandante della nave prima di entrare in acque jugoslave, per navigare verso il porto di rifugio, porrà sotto sigillo, nel modo minuziosamente previsto dall'Accordo, le reti per la pesca e, al ritorno, prima della partenza dal detto porto, le Autorità jugoslave compiranno la stessa operazione.

Non potrà più, in tal modo, sostenersi che la presenza di navi italiane fuori delle zone previste dall'Accordo nasconda propositi di pesca fraudolenta.

L'articolo 11 stabilisce che le competenti Autorità jugoslave avranno sempre il diritto di visita delle navi da pesca italiane durante la loro permanenza nelle zone previste dall'Accordo.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In caso di contestazione se una nave da pesca italiana abbia pescato nelle zone predette, faranno fede le constatazioni delle competenti Autorità jugoslave tenendo conto dei tracciati inseriti nelle carte costiere allegate all'accordo.

Ma nel caso in cui, a seguito della contestazione di cui sopra, si procedesse da parte jugoslava alla cattura della nave italiana, dovranno osservarsi, a garanzia dei pescatori italiani, le seguenti prescrizioni:

il comandante della nave jugoslava dovrà compilare immediatamente, sul posto, il verbale di cattura, in lingua italiana e jugoslava, indicando le ragioni della cattura e la posizione in cui la nave è stata catturata;

il comandante della nave italiana avrà diritto di inserire nel verbale le sue osservazioni in lingua italiana;

il comandante della nave jugoslava avrà il dovere di consegnare immediatamente copia del verbale, con le osservazioni, al Comandante italiano.

I casi saranno, naturalmente, risolti dagli organi giurisdizionali jugoslavi, trattandosi di materia inerente all'esercizio di sovranità, ma è evidente che gioverà alla difesa del pescatore italiano l'esistenza di un verbale compilato all'atto stesso della contestazione, con le osservazioni ed eventualmente le controsservazioni delle due parti e che ha, quanto meno, ai fini probatorii, il pregio della immediatezza rispetto all'evento in contestazione.

Questione più grave sorge, invece, quando il comandante della nave neghi che la cattura sia avvenuta in mare jugoslavo, assumendo che sia avvenuta in mare libero.

Una contestazione del genere non potrebbe essere risolta che dai due governi, sulla base dei principi generali che regolano la navigazione marittima, giacchè la contestazione farà sorgere innanzitutto un problema di potere giurisdizionale.

È da augurarsi che la lealtà dei Comandanti delle navi italiane e jugoslave eviti

spiacevoli situazioni del genere. Esiste, è vero (art. 15), un diritto di denuncia dell'Accordo in caso di grave violazione da parte di uno dei due Stati contraenti, ma la denuncia si risolverebbe, per l'Italia, a tutto danno dei suoi pescatori.

Qualche cosa va detta, infine, circa il compenso che l'Italia paga allo Stato jugoslavo e alla misura di esso.

L'Italia si obbliga a corrispondere alla Jugoslavia un compenso di 600 milioni per ogni anno di validità dell'accordo.

È indubitabile che, sotto il profilo strettamente economico, tale compenso è notevolmente oneroso per l'Italia.

Prendiamo i dati relativi al pescato nel periodo dal 1° gennaio 1965 in poi, cioè dalla data in cui sono operanti le quattro zone dell'Accordo:

1965: Kg. 1.247.256 per un valore di lire 434.595.036;

1966: Kg. 1.587.334 per un valore di lire 612.547.897;

1967 (fino al 30 aprile): Kg. 568.183 per un valore di lire 237.823.441.

Come si vede, il compenso a volte supera il valore del pescato, sì che a giustificare l'entità della spesa debbono invocarsi considerazioni di carattere economico generale sull'inoperosità parziale cui sarebbe costretta la nostra marineria da pesca in molti mesi dell'anno e di carattere sociale, nel senso di un contributo che la collettività nazionale offre a poveri pescatori bisognosi di aiuto.

Rientra, perciò, quest'Accordo nel quadro della politica di sostegno delle attività pescherecce, di cui gli interventi statali nel Mezzogiorno nello stesso settore sono alte e non meno apprezzabili manifestazioni.

Per le considerazioni suesposte, la 3ª Commissione esprime il parere che il disegno di legge debba essere approvato.

JANNUZZI, relatore

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali conclusi tra l'Italia e la Jugoslavia:

Scambio di Note per la proroga dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato a Belgrado il 25 agosto 1965;

Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 5 novembre 1965.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note e all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro en-

trata in vigore in conformità rispettivamente alle clausole finali delle Note e all'articolo 17 dell'Accordo.

**Art. 3.**

All'onere di lire 257.142.860 relativo al periodo 1° settembre-31 dicembre 1965 e allo onere di lire 600.000.000 relativo all'anno finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

L'onere di lire 600.000.000 relativo all'anno finanziario 1967 sarà fronteggiato mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.